



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 815 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, promossa

DA

_____, in persona del legale rappresentante Giorgio Vadilonga, con l'avv. SORGENTONE ANDREA

ATTRICE

CONTRO

_____, in persona del legale rappresentante _____, con l'avv. _____

CONVENUTA

Causa in punto di rapporto bancario, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attrice: 1) in via principale accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla legge; 2) ovvero nel caso in cui la convenuta consegni le copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito (che si reputano non stipulati in forma scritta) ed e/c mancanti, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi anatocistici; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi; 3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali; 4) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare il saldo del c/c 3035830-9 al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) applicando le condizioni di legge senza contestazione del saldo

di partenza della serie utile di e/c fino alla chiusura del conto; 5) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone
Per la convenuta: voglia l'adito Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto; 2 in ogni caso, con il favore delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la società attrice in intestazione esponeva di essere stata titolare presso la ██████████ di un conto corrente aperto prima del 1992 e chiuso in data 31.12.2007, costantemente affidato. Si doleva di come non fossero state mai pattuite le condizioni economiche, come invece richiesto dagli artt. 1283 e 1284 c.c. e dagli artt. 117, 117 bis e 118 T.U.B, con conseguente illegittimo addebito di interessi capitalizzati e di commissioni di massimo scoperto. In particolare, rilevava come nessun accordo avesse previsto il tasso di interesse da applicare e sosteneva che fosse la banca, in via di eccezione, a dover dimostrare sia l'esistenza del contratto che l'esatto adempimento delle sue obbligazioni di tenuta del conto e di formazione degli estratti conto mediante la loro produzione. Affermava l'illegittimità dell'anatocismo applicato, come pure della commissione di massimo scoperto che sarebbe stata nulla anche in quanto indeterminabile ed invocava il suo diritto ad ottenere copia della documentazione contabile anche ex art. 119 T.U.B., già esercitato prima dell'avvio del giudizio. Ove provata dalla controparte la pattuizione per iscritto delle condizioni economiche, eccepiva comunque la nullità delle clausole per violazione del divieto di anatocismo, per l'applicazione di interessi e commissioni usurarie (con conseguente esclusione di ogni interesse a favore della banca) e per la mancata doppia sottoscrizione dei modelli predisposti dalla convenuta e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e per essere stata la stessa calcolata non sulla somma non utilizzata, ma sulla punta di massimo scoperto del trimestre di riferimento. Concludeva in conformità ai suoi assunti, agendo anche per la ripetizione delle somme indebitamente pagate.

Si costituiva la convenuta che eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione quanto alle pretese creditizie relative al periodo compreso tra il 1992 e il 2005. Sosteneva che, in quanto attrice, fosse la s.a.s. ad essere onerata della prova dei suoi assunti, rilevando come la stessa dopo otto anni dalla chiusura del rapporto avesse contestato le risultanze degli estratti conto e, oltretutto, in maniera del tutto generica. Quanto agli suoi obblighi, rilevava di essere tenuta solo ad attività di carattere materiale, quale la registrazione delle operazioni e l'invio degli estratti conto,

operazioni alle quali aveva sempre provveduto. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, sosteneva di essersi adeguata alle prescrizioni della delibera CICR del 2000 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e informazione dei correntisti mediante gli avvisi contenuti nell'estratto conto al 30.6.2000. Chiedeva il rigetto delle domande attoree.

La causa, istruita con produzioni documentali e con consulenze tecniche d'ufficio, era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stante la condotta processuale della convenuta che non ha prodotto né il contratto di conto corrente né quello regolante gli affidamenti, deve ritenersi che le condizioni economiche applicate ai rapporti, ricostruite dal consulente sulla scorta della documentazione versata in atti (secondo quanto da lui precisato nella prima relazione "ricognitiva"), non siano mai state oggetto di pattuizione tra le parti, nemmeno all'indomani dell'entrata in vigore del T.U.B.. Tanto conduce a ritenere che i tassi di interesse ultralegali, così come le commissioni di massimo scoperto e altre analoghe, siano stati indebitamente conteggiati a debito della correntista e ad analoga conclusione deve giungersi per la capitalizzazione degli interessi. In particolare di quest'ultima è evidente l'illegittimità della pretesa: per il periodo precedente alla delibera CICR del 2000 (Cass. n. 9140 del 2020) tale giudizio deriva dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.lgs. n. 342 del 1999 e dalla radicale nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente (nullità che, tuttavia, non è possibile pronunciare nel caso di specie in difetto di produzione del contratto); per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR in questione deve osservarsi come la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento e la comunicazione mediante l'invio degli estratti conto dell'applicazione della capitalizzazione in condizione di reciprocità non siano certamente sufficienti e in grado di sostituire la necessaria espressa pattuizione delle parti (così Cass. n. 26869 del 2019). Né è possibile ragionare in termini di applicazione di una condizione migliorativa dello status contrattuale della correntista, come tale non necessitante della sua approvazione, posto che, partendosi da una condizione pregressa di nullità della relativa clausola contrattuale e dunque di non debenza di alcuna somma a tale titolo, l'introduzione di un nuovo onere economico non può affatto dirsi di favore. Deve, dunque, concludersi per l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto, viepiù considerando

che all'atto della verifica contabile svolta è emerso che solo apparentemente (per le specifiche ragioni si rinvia all'elaborato) la capitalizzazione degli interessi attivi e quella degli interessi passivi hanno avuto la stessa regolamentazione.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, secondo l'indirizzo cui si aderisce detto costo è giustificato da una precisa causa che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale (tale funzione è assolta dagli interessi corrispettivi), ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma (che viene dunque vincolata a suo favore), a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La commissione, tuttavia, deve necessariamente essere pattuita per iscritto dai contraenti ed avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile. Occorre, dunque, che indichi non solo il valore percentuale, ma anche le condizioni e la periodicità dell'addebito, oltre alla base di calcolo, in maniera che sia comprensibile e predeterminabile in maniera certa il suo concreto peso nel costo complessivo del credito. La necessità di espressa pattuizione, poi, investe non solo la commissione di cui si discute, ma anche ogni altro onere collegato al credito che, se non previsto, non può essere preteso. Detti criteri, come pure la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di interessi convenuto (essendo rilevante solo l'usura originaria ex Cass. S. U. n. 24675 del 2017), hanno condotto l'indagine peritale che dalla documentazione prodotta ha rinvenuto l'esistenza di due linee di credito, regolate nel medesimo conto corrente e non separabili tra loro, tanto che il consulente stesso ha suggerito di considerarle come unicum. Tale soluzione è stata avallata da questo Giudice (in mancanza di soluzioni alternative) con il consenso espresso di parte attrice e quello tacito di parte convenuta che, seppur interpellata, nulla ha osservato in proposito. È stato, poi, ricostruito l'ammontare dell'affidamento (per 100.000.000 delle vecchie Lire – divenuti Euro 51.645,69) ed è stato accertato il continuo variare del tasso di interesse debitore; si è proceduto alla verifica del rispetto del tasso soglia secondo il metodo esposto nella relazione e, facendo riferimento al tasso previsto per la categoria delle aperture di credito in conto corrente con classe di importo superiore ai 10.000.000 di Lire, procedendo ad una separata valutazione dell'usurarietà della commissione di massimo scoperto (secondo i criteri introdotti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 16003 del 2018), è stata esclusa ogni usurarietà (fermo quanto sopra esposto in punto di rilevanza della sola usurarietà originaria, per mera completezza si deve chiarire che il rapporto non è mai incorso in usura sopravvenuta).

Durante il giudizio si è reso necessario un supplemento di indagine, diretto ad accertare il saldo finale del rapporto (e dunque le eventuali somme che la correntista avrebbe diritto a ripetere da quella data) con l'epurazione di quanto preteso a titolo di capitalizzazione degli interessi e di commissioni di massimo scoperto, ma anche al netto delle somme che la società avrebbe diritto a ripetere in forza di rimesse solutorie prescritte, da individuare, tuttavia, sulla scorta non del saldo contabile, ma di quello rettificato a seguito dell'eliminazione delle poste illegittimamente addebitate. Detto secondo criterio deve essere prediletto, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale per il quale è necessario riferirsi a questo per evitare che le poste attive e passive siano falsate dall'applicazione di clausole nulle o comunque da illegittimi addebiti e per accertare, dunque, se i versamenti eseguiti abbiano funzione ripristinatoria o solutoria, distinguendo le rimesse che solo apparentemente lo sono (così Corte d'appello Milano n. 176 del 2020, Tribunale Asti n. 730 del 2017 e Tribunale Verona ordinanza del 28.12.2010). Ora, considerando quanto sopra esposto, facendosi conseguentemente applicazione dell'ipotesi B sviluppata nell'ultimo elaborato peritale, deve ritenersi che alla data di chiusura del rapporto il conto corrente oggetto di causa presentasse un saldo attivo di Euro 23.956,92, somma che, dunque, la società attrice avrà diritto a vedersi restituita, senza interessi ulteriori, non essendone stata fatta domanda.

Va rigettata l'istanza di dichiarare inadempiente la convenuta rispetto agli obblighi di tenuta del conto corrente e di formazione degli estratti conto, aventi valenza solo formale e contabile.

Le spese, liquidate nel dispositivo e da versare in favore dell'avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.

Gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separati decreti, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza:

- dichiara l'illegittimo addebito sul conto corrente 3035830-9 degli importi pretesi a titolo di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di anatocismo;
- dichiara che alla data del 31.12.2007 il conto corrente 3035830-9 presentava un saldo attivo di Euro 23.956,92 in favore di [REDACTED];
- condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] di Giorgio Vadilonga e C. della somma di Euro 23.956,92;

- [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] di [REDACTED] delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.835,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone;

- pone gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati con separati decreti, definitivamente a carico di [REDACTED].

Sassari, 1.6.2021

Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella